

REGOLAMENTO (CEE) N. 3763/87 DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1987

che fissa, per la campagna di pesca 1988, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A, D e E del regolamento (CEE) n. 3796/81

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione del 1985, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3796/81, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, lettere A, D e E dello stesso regolamento viene fissato un prezzo d'orientamento a un livello che contribuisca a garantire la stabilità dei corsi sui mercati, senza peraltro determinare la formazione di eccedenze nella Comunità; che tale livello deve altresì contribuire al sostegno dei redditi dei produttori e, al tempo stesso, tener conto degli interessi dei consumatori;

considerando che il prezzo d'orientamento viene fissato in base alla media dei prezzi, definita all'articolo 10, paragrafo 2, del suddetto regolamento ed in base alle prospettive di evoluzione della produzione e della domanda;

considerando che l'applicazione dei criteri di cui sopra, definiti all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3796/81, provoca, per la campagna di pesca 1988, per alcuni

prodotti un rialzo e per altri prodotti il mantenimento o la diminuzione dei prezzi rispetto alla campagna in corso; che, in mancanza di alcuni dati sull'evoluzione dei prezzi di ciascun prodotto della pesca definito nelle sue caratteristiche commerciali, è opportuno prendere in considerazione il rapporto fra i prezzi medi ponderati del mercato constatati al momento della precedente fissazione dei prezzi d'orientamento dei prodotti in questione e quelli constatati attualmente;

considerando d'altronde che in applicazione degli articoli 169 e 356 dall'atto di adesione, un terzo ravvicinamento deve intervenire il 1° gennaio 1988 per le sardine dell'Atlantico e per le acciughe,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'orientamento della campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988 per i prodotti elencati nell'allegato I, lettere A, D e E del regolamento (CEE) n. 3796/81 e le categorie cui tali prezzi si riferiscono sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1987.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

L. GAMMELGAARD

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.